2024/2616

4.10.2024

INDIRIZZO (UE) 2024/2616 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 30 luglio 2024

che modifica l'indirizzo (UE) 2022/912 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione (BCE/2022/8) *(BCE/2024/20)*

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e il quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio direttivo ha condotto un riesame della remunerazione applicata ai depositi detenuti presso le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN») e la Banca centrale europea (BCE) che non sono connessi all'attuazione della politica monetaria («depositi non collegati alla politica monetaria»). L'obiettivo del riesame era quello di evitare potenziali interferenze di tali depositi con la politica monetaria unica, garantendo nel contempo il rispetto del principio di un'economia di mercato aperta e la coerenza nel trattamento di depositi analoghi all'interno dell'Eurosistema.

(2) A seguito del riesame, il Consiglio direttivo ha adottato la decisione (UE) 2024/1209 della Banca centrale europea (BCE/2024/11) ([1]) in data 16 aprile 2024 come unico atto giuridico recante disposizioni in materia di remunerazione dei depositi non collegati alla politica monetaria per rafforzare la trasparenza e la coerenza.

(3) Di conseguenza, è opportuno sostituire alcune disposizioni in materia di remunerazione di cui all'indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea (BCE/2022/8) ([2]) essere sostituite da riferimenti alle pertinenti disposizioni della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11).

(4) È inoltre necessario chiarire taluni altri aspetti dell'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), aggiornare tale indirizzo e introdurre talune revisioni di carattere redazionale.

(5) Dato che la decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11) si applicherà a partire dal 1º dicembre 2024, è opportuno che le disposizioni del presente indirizzo si applichino a partire dalla stessa data, per garantire la certezza del diritto.

(6) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8).

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) è modificato come segue:

1) All'articolo 9, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. Le BC dell'Eurosistema non registrano, sui propri conti, titolari di addressable BIC o reachable party idonei a partecipare a TARGET come stabilito all'allegato I, parte I, articolo 4, ad eccezione delle succursali della BC dell'Eurosistema interessata, delle entità elencate nell'allegato I, parte I, articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b) e dei partecipanti che detengono conti elencati nel paragrafo 2, lettera d).»

([1]) Decisione (UE) 2024/1209 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2024, relativa alla remunerazione dei depositi non collegati alla politica monetaria detenuti presso le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (BCE/2024/11) (GU L, 2024/1209, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1209/oj).

([2]) Indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea, del 24 febbraio 2022, relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l'indirizzo BCE/2012/27 (BCE/2022/8) (GU L 163 del 17.6.2022, pag. 84).

2) all'articolo 11, paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la natura del diritto sui fondi detenuti su un conto TARGET qualora i fondi detenuti non facciano parte del patrimonio del sistema ancillare, in particolare per garantire la conformità alla politica dell'Eurosistema sull'uso dei prefinanziamenti da parte dei sistemi ancillari, come pubblicata sul sito Internet della BCE.»;

3) Gli allegati I e III sono modificati in modo conforme all'allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia ed attuazione

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.

2. Le BCN adottano le misure necessarie per l'osservanza del presente indirizzo e le applicano a partire dal 1º dicembre 2024. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi alle misure entro e non oltre il 31 ottobre 2024.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 luglio 2024

Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE

ALLEGATO

Gli allegati I e III all'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) sono modificati come segue:

1) L'allegato I è modificato come segue:

a) nella parte I, l'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 12*

Remunerazione dei conti

1. I conti MCA, DCA e i sottoconti sono remunerati al tasso di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della decisione (UE) 2024/1209 della Banca centrale europea (BCE/2024/11) (*), salvo che vengano impiegati per detenere uno dei seguenti:

a) riserve minime;

b) riserve in eccesso;

Nel caso delle riserve minime, il calcolo e il pagamento della remunerazione sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 2531/98 (**)del Consiglio e dal regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

Nel caso delle riserve in eccesso, il calcolo e il pagamento della remunerazione sono disciplinati dalla decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31) (***).

2. I saldi overnight detenuti su un conto tecnico TIPS AS o su un conto tecnico RTGS AS per la procedura di regolamento AS di tipo D e i fondi di garanzia detenuti dalle infrastrutture dei mercati finanziari del SEE, compresi quelli detenuti su un conto del fondo di garanzia del sistema ancillare, sono remunerati al tasso di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c) della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11).

3. I depositi delle amministrazioni pubbliche, come definiti all'articolo 2, punto 5), dell'indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea (BCE/2019/7) (****)sono remunerati in conformità alle norme di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11) [se del caso: e si applica il tasso dello [inserire l'attuazione da parte della BCN dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11)]% per anno].

(*) Decisione (UE) 2024/1209 della Banca centrale europea, del 16 aprile 202416 aprile 2024, relativa alla remunerazione dei depositi non collegati alla politica monetaria detenuti presso le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (BCE/2024/11) (GU L, 2024/1209, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1209/oj).

(**) Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 199823 novembre 1998, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1).

(***) Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 201915 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12).

(****) Indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea, del 9 aprile 20199 aprile 2019, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2019/7) (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 11).»;

b) l'appendice II è modificata come segue:

i) al paragrafo 2 (Condizioni delle offerte d'indennizzo), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Un ordinante può presentare domanda di commissione amministrativa e di interessi compensativi se, a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET:

i) un ordine di trasferimento di contante (anche un'operazione di deposito presso la banca centrale, oppure verso uno o più conti MCA o DCA appartenenti a tale partecipante e contrassegnati ai fini dell'adempimento degli obblighi di riserva minima) non è stato regolato nella giornata operativa in cui era stato accettato oppure non poteva essere presentato;

ii) il partecipante ha tentato di utilizzare, se del caso, le procedure di contingency come descritte nell'appendice IV, compresa la richiesta di supporto da parte di [inserire denominazione della CB]).»;

ii) al paragrafo 3 (Calcolo dell'indennizzo), alla lettera a), il punto (ii) è sostituito dal seguente:

«ii) gli interessi compensativi sono determinati applicando un tasso di riferimento da determinarsi su base giornaliera. Tale tasso di riferimento è il minore tra il tasso euro short term reference rate (EURSTR) meno venti punti base e il tasso di rifinanziamento marginale, a meno che la richiesta sia relativa a un'operazione di deposito presso la banca centrale, nel qual caso il tasso di riferimento è il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale. Il tasso di riferimento si applica:

1) sull'importo dell'ordine di trasferimento di contante, ad eccezione degli ordini di trasferimento di contante di cui al punto 2), non regolato in conseguenza del malfunzionamento tecnico di TARGET per ciascuna giornata del malfunzionamento nel periodo compreso tra la data dell'effettiva immissione dell'ordine di trasferimento di contante ovvero dalla data del tentativo di immissione dell'ordine di trasferimento di contante fino alla data nella quale l'ordine di trasferimento di contante è stato, o avrebbe potuto essere, regolato con successo;

2) in relazione agli ordini di trasferimento di contante a uno o più conti MCA o DCA contrassegnati ai fini dell'adempimento degli obblighi di riserva minima, di cui al paragrafo 2, lettera a), la differenza tra l'importo dell'ordine di trasferimento di contante non regolato il giorno del malfunzionamento tecnico di TARGET e l'importo di cui il partecipante non dispone per adempiere ai propri obblighi di riserva minima, a partire dalla data del malfunzionamento fino alla fine del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria.

Interessi o addebiti derivanti dal deposito presso l'Eurosistema di eventuali ordini di trasferimento di contante non regolati sono dedotti dall'importo dell'indennizzo o si sommano ad esso, secondo il caso.»;

iii) al paragrafo 3 (Calcolo dell'indennizzo), lettera b), il punto ii) è sostituito come segue:

«ii) per il calcolo degli interessi compensativi si applica il metodo di cui alla lettera a), punto ii), punto 1), salvo che l'interesse compensativo è determinato applicando un tasso pari alla differenza tra il tasso di rifinanziamento marginale e il tasso di riferimento, ed è calcolato sull'ammontare di ciascuna operazione di rifinanziamento marginale a cui si sia fatto ricorso a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET.»;

iv) al paragrafo 4 (Norme procedurali), le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«b) I moduli per la richiesta d'indennizzo devono essere presentati alla [inserire nome BC] entro quattro settimane dal verificarsi di un malfunzionamento tecnico di TARGET. Ogni ulteriore informazione o prova richiesta dalla [inserire nome BC] deve essere fornita entro due settimane dal momento della presentazione di tale richiesta.

c) La [inserire nome BC] esamina le richieste e le trasmette alla BCE. Salva diversa decisione adottata dal Consiglio direttivo della BCE e comunicata ai partecipanti, tutte le richieste ricevute sono esaminate non oltre 14 settimane successive al verificarsi del malfunzionamento tecnico di TARGET, a meno che la richiesta sia relativa agli ordini di trasferimento di contante verso uno o più conti MCA o DCA appartenenti a tale partecipante e contrassegnati al fine di soddisfare gli obblighi di riserva minima, di cui al paragrafo 2, lettera a), nel qual caso le richieste ricevute sono valutate non oltre 14 settimane successive alla fine del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria durante il quale si è verificato il malfunzionamento tecnico di TARGET.

d) La [inserire nome della BC] comunica l'esito dell'esame di cui alla lettera c) ai partecipanti interessati. Se tale esito dà luogo a un'offerta d'indennizzo, i partecipanti interessati devono accettare o rifiutare tale offerta, con riferimento a ogni singolo ordine di trasferimento di contante cui la richiesta si riferisce, entro quattro settimane dalla comunicazione dell'offerta stessa, sottoscrivendo una lettera standard d'accettazione (utilizzando il facsimile disponibile sul sito Internet della [inserire nome della BC] (si veda [inserire indirizzo Internet della BC]). In caso di mancata ricezione di tale lettera da parte della [inserire nome BC] entro il termine di quattro settimane, l'offerta di indennizzo si intenderà rifiutata dai partecipanti interessati.»;

c) nell'appendice V, il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le diverse fasi della giornata operativa di TARGET e gli eventi operativi significativi rilevanti per conti MCA, conti RTGS DCA (*), conti T2S DCA e conti TIPS DCA (**) sono esposti nella seguente tabella:

HH:MM	Conti MCA	Conti RTGS DCA [1]	Conti T2S DCA	Conti TIPS DCA [2]
Circa 18:45 (D-1)	Avvio giornata operativa: Modifica della data di valuta.	Avvio giornata operativa: Modifica della data di valuta.	Avvio giornata operativa: Modifica della data di valuta. Preparazione del regolamento notturno	Elaborazione degli ordini di pagamento istantanei Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità da/verso conti tecnici TIPS AS. Nessun trasferimento di liquidità tra i conti TIPS DCA e altri conti
19:00 (D-1)	Regolamento delle operazioni di banca centrale (CBO) Rimborso del rifinanziamento marginale. Restituzione dei depositi overnight. Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità automatici e rule-based		Termine per l'accettazione di dati dai sistemi di gestione del collateral (CMS). Preparazione del regolamento notturno.	
19:30 (D-1)	Regolamento delle operazioni di banca centrale (CBO) Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità permanenti. Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità automatici, rule-based e immediati.	Regolamento degli ordini di trasferimento AS. Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità permanenti. Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità automatici, rule-based e immediati.		Elaborazione degli ordini di pagamento istantanei. Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità da/verso conti tecnici TIPS AS e degli ordini di trasferimento di liquidità tra conti TIPS DCA e conti MCA/RTGS DCA.
20:00 (D-1)			Cicli di regolamento notturno	Elaborazione degli ordini di pagamento istantanei. Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità da/verso conti tecnici TIPS AS e degli ordini di trasferimento di liquidità tra conti TIPS DCA e altri conti di TARGET.
02:30 (D)		Regolamento degli ordini di trasferimento AS. Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità automatici, rule-based e immediati. Elaborazione degli ordini di pagamento della clientela e interbancari		

HH:MM	Conti MCA	Conti RTGS DCA ([1])	Conti T2S DCA	Conti TIPS DCA ([2])
02:30 (giorno di calendario successivo a D-1)	Finestra di manutenzione non opzionale fino alle 02.30 nelle giornate operative dopo i giorni di chiusura compreso ogni lunedì lavorativo Finestra di manutenzione opzionale (se necessario) dalle 03.00 alle 05.00 nelle giornate operativeTARGET.	Finestra di manutenzione non opzionale fino alle 02.30 nelle giornate operative successive ai giorni di chiusura compreso ogni lunedì lavorativo. Finestra di manutenzione opzionale (se necessario) dalle 03.00 alle 05.00 nelle giornate operative TARGET.	Finestra di manutenzione non opzionale fino alle 02.30 nelle giornate operative successive ai giorni di chiusura compreso ogni lunedì lavorativo. Finestra di manutenzione opzionale (se necessario) dalle 03.00 alle 05.00 nelle giornate operative TARGET ([3]).	Elaborazione degli ordini di pagamento istantanei. Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità da/verso conti tecnici TIPS AS. Nessun ordine di trasferimento di liquidità tra i conti TIPS DCA e altri conti TARGET.
Orario di riapertura* (D)	Regolamento delle operazioni di banca centrale (CBO). Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità automatici, rule-based e immediati.	Regolamento degli ordini di trasferimento AS. Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità automatici, rule-based e immediati. Elaborazione degli ordini di pagamento della clientela e interbancari	Cicli di regolamento notturno	Elaborazione degli ordini di pagamento istantanei. Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità da/verso conti tecnici TIPS AS e degli ordini di trasferimento di liquidità tra conti TIPS DCA e altri conti di TARGET.
05:00 (D)			Attività diurna/ regolamento in tempo reale: Preparazione del regolamento in tempo reale; Finestre di regolamento parziale ([4]).	
16:00 (D)			Cut-off per ordini DvP.	
16:30 (D)			Rimborso automatico dell'auto-collateralisation seguito da un cash sweep opzionale.	

HH:MM	Conti MCA	Conti RTGS DCA ([1])	Conti T2S DCA	Conti TIPS DCA ([2])
17:00 (D)		Cut-off per gli ordini di pagamento della clientela		
17:40 (D)			Cut-off per le operazioni di gestione di tesoreria concordate bilateralmente (Bilaterally agreed treasury management operations, BATM) e CBO.	
17:45 (D)		Cut-off per i trasferimenti di liquidità verso i conti T2S DCA.	Cut-off per gli ordini di trasferimento di liquidità in entrata.	Elaborazione degli ordini di pagamento istantanei. Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità da/verso conti tecnici TIPS AS e degli ordini di trasferimento di liquidità tra conti TIPS DCA e conti MCA/RTGS DCA. Blocco degli ordini di trasferimento di liquidità da conti TIPS DCA a T2S DCA. Durante questo periodo non vengono elaborati ordini di trasferimento di liquidità tra conti DCA T2S e TIPS DCA
18:00 (D)	Cut-off per: — ordini di trasferimento di liquidità — CBO, escluse le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti — modifiche della linea di credito	Cut-off per: — ordini di pagamento interbancari — ordini di trasferimento di liquidità — ordini di trasferimento AS;	Cut-off per FOP fine del regolamento in T2S. Riciclaggio e scarico (recycling and purging). Report ed estratti conto di fine giornata	Elaborazione degli ordini di pagamento istantanei. Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità da/verso conti tecnici TIPS AS. Nessun ordine di trasferimento di liquidità tra i conti TIPS DCA e altri conti
				Poco dopo le 18:00: Cambio della giornata operativa (una volta ricevuto il messaggio camt.019 da MCA/RTGS). Snapshot dei saldi dei conti TIPS DCA e report di fine giornata.

HH:MM	Conti MCA	Conti RTGS DCA ([1])	Conti T2S DCA	Conti TIPS DCA ([2])
18:15 (D)	Cut-off per l'utilizzo di operazioni attivabili su iniziativa delle controparti.			Elaborazione di ordini di pagamento istantanei e ordini di trasferimento di liquidità da/verso conti tecnici TIPS AS. Nessun ordine di trasferimento di liquidità tra i conti TIPS DCA e altri conti.
18:40 (D)	Cut-off per l'utilizzo del rifinanziamento marginale (esclusivamente BCN). Elaborazioni di fine giornata			

([1]) Si applica anche ai conti tecnici RTGS AS, ai sotto-conti e ai conti dei fondi di garanzia AS.
([2]) Si applica anche ai conti tecnici TIPS AS.
([3]) Per i conti T2S DCA: ai fini della finestra di manutenzione, il 1º maggio è considerato come giornata operativa
([4]) Le finestre di regolamento parziale si svolgono alle 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 e 15:30 (o 30 minuti prima dell'inizio del cut-off time DvP, se questo momento è anteriore).

Gli orari di operatività sono suscettibili di modifiche nel caso in cui vengano adottate procedure di business continuity in conformità a quanto stabilito nell'appendice IV. Nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell'Eurosistema i cut-off time 18:15, 18:40, 18:45, 19:00 e 19:30 per i conti MCA e i conti RTGS DCA (così come per i conti tecnici RTGS AS e i sottoconti e i conti dei fondi di garanzia AS) si verificano 15 minuti dopo.

Elenco delle abbreviazioni e delle note di questa tabella:

* Orari di riapertura: possono variare a seconda della situazione. Le informazioni sono fornite dall'Operatore.

(D-1).	giornata operativa precedente
(D):	giornata operativa = data di valuta
CMS:	Collateral Management System
Ordini DvP:	Ordini Delivery versus Payment (consegna contro pagamento).

(*) Si applica anche ai conti tecnici RTGS AS, ai sotto-conti e ai conti dei fondi di garanzia AS.

(**) Si applica anche ai conti tecnici TIPS AS.»

d) nell'appendice VI, la sezione 6 (TARIFFE PER I TITOLARI DI CONTI TIPS DCA) e la sezione 7 (COMMISSIONI PER L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA DI REGOLAMENTO TIPS AS) sono sostituite dalle seguenti:

«6. TARIFFE PER I TITOLARI DI CONTI TIPS DCA

1. Le commissioni per il funzionamento dei conti TIPS DCA sono addebitate come segue:

a) Per ciascun conto TIPS DCA è addebitato al titolare del conto TIPS DCA un canone fisso mensile di 800 EUR; Tale canone fisso comprende un BIC, che sarà una reachable party in TIPS e designata per l'utilizzo del titolare di conto TIPS DCA;

b) Per ciascuna ulteriore reachable party, fino a un massimo di 50, designata dal titolare di conto TIPS DCA, al titolare di conto TIPS DCA designante è addebitato un canone fisso mensile di 20 EUR. Non è addebitata alcuna commissione per eventuali ulteriori reachable party designate;

c) Per ogni ordine di pagamento istantaneo o risposta positiva al recall accettata dalla [inserire nome della BC] di cui alla parte I, articolo 17, è addebitata una commissione di 0,001 EUR sia al titolare del conto TIPS DCA da addebitare sia al titolare del conto tecnico TIPS DCA o TIPS AS da accreditare, indipendentemente dal fatto che l'ordine di pagamento istantaneo o la risposta positiva al recall siano regolati o meno;

d) non è addebitata alcuna commissione per gli ordini di trasferimento di liquidità da conti TIPS DCA a conti MCA, conti RTGS DCA, sottoconti, conti di deposito overnight, conti tecnici TIPS AS o conti T2S DCA.

7. COMMISSIONI PER L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA DI REGOLAMENTO TIPS AS

1. Le tariffe per l'uso da parte di un sistema ancillare della procedura di regolamento TIPS AS sono addebitate come segue:

a) Per ciascun conto tecnico TIPS AS è addebitato al titolare del conto tecnico TIPS AS un canone fisso mensile di 3 000 EUR;

b) Per ciascuna reachable party, fino a un massimo di 50, designata dal titolare di conto tecnico TIPS AS, al titolare di conto tecnico TIPS AS designante è addebitata un canone fisso mensile di 20 EUR. Non è addebitata alcuna commissione per eventuali successive reachable party designate;

c) per ogni ordine di pagamento istantaneo o risposta positiva al recall accettata dalla [inserire nome della BC] di cui alla parte I, articolo 17, è addebitata una commissione di 0,001 EUR sia al titolare del conto tecnico TIPS AS da addebitare sia al titolare del conto tecnico TIPS AS o del conto TIPS DCA da accreditare, indipendentemente dal fatto che l'ordine di pagamento istantaneo o la risposta positiva al recall siano regolati o meno;

d) Non è addebitata alcuna commissione per gli ordini di trasferimento di liquidità dai conti tecnici TIPS AS ai conti TIPS DCA;

e) oltre alle tariffe stabilite sopra, ciascun sistema ancillare è soggetto a un canone mensile basato sul volume lordo sottostante dei pagamenti istantanei regolati, dei pagamenti quasi istantanei regolati e delle risposte positive al recall regolate nella piattaforma propria del sistema ancillare e consentiti dalle posizioni prefinanziate sul conto tecnico TIPS AS. Per ogni mese, ciascun sistema ancillare segnala il volume lordo sottostante dei pagamenti istantanei regolati, dei pagamenti quasi istantanei regolati e delle risposte positive al recall regolate arrotondato per difetto alla decina di migliaia più prossima, comunicandolo al più tardi entro la terza giornata operativa del mese successivo. Il volume lordo sottostante segnalato è applicato dalla [inserire nome della BC] per calcolare la tariffa unitaria per ogni pagamento istantaneo regolato, pagamento quasi istantaneo regolato o risposta positiva al richiamo regolata per il mese precedente secondo la seguente tabella:

Volume lordo sottostante segnalato		
Da	A	Tariffa unitaria
0	10 000 000	EUR 0,00040
10 000 001	25 000 000	EUR 0,00030
25 000 001	100 000 000	EUR 0,00020
100 000 001		EUR 0,00015»

2) l'allegato III è modificato come segue:

a) il punto 11 è sostituito dal seguente:

«11) per "succursale" (branch) si intende una succursale nell'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), o di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 30 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (**), salvo nel caso contemplato all'articolo 9, paragrafo 8 del presente indirizzo;

(*) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 201326 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(**) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 201415 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).»;

b) il punto 42) è sostituito dal seguente:

«42) per "**pagamento quasi istantaneo**" (near instant payment) si intende un ordine di trasferimento di contante conforme allo standard del Consiglio europeo per i pagamenti relativo ai servizi opzionali aggiuntivi del bonifico SEPA (SCT AOS) NL per il trattamento istantaneo dei bonifici SEPA oppure allo schema di pagamento SEPA relativo al bonifico instantaneo One-Leg Out (OCT Inst) del Consiglio europeo per i pagamenti;».